



wpd Altilia S.r.l.

Sede legale, amministrativa e operativa

Viale Luca Gaurico, 9-11

00143 - Roma

Ufficio Tecnico 342 0155181

Amministrazione 06 96035301

Fax 06 96035324

PEC: wpdaltillasrl@legalmail.it

Spett.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

Ufficio per la concertazione amministrativa e l'utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del CdM

ufcam.dica@pec.governo.it

segreteria.dica@mailbox.governo.it

Roma, 24/10/2023

ALT02_2023/MF/GDP

Oggetto: [ID 7318] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.

152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte eolica

sito nel comune di Altamura (BA) ed opere di interconnessione nel comune di Altamura e

Gravina di Puglia (BA) costituito da 12 aereogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una

potenza complessiva dell'impianto pari a 72 MW.

Chiarimenti parere MIC prot. n. 0020134-P del 11/09/2023

Spettabile Ministero,

La società wpd Altilia intende fornire chiarimenti e delucidazioni in merito al parere endoprocedimentale del Ministero della Cultura del 11/09/2023 (prot. 143723), in quanto ritiene che svariate valutazioni o affermazioni risultano non veritiere o oggetto di carente istruttoria tecnica.

Le seguenti osservazioni non intendono fornire una risposta di carattere valutativo alle oggettive e soggettive interpretazioni espresse dal Ministero della Cultura nel succitato parere, bensì vogliono chiarire

wpd Altilia S.r.l. - Sede Legale: Viale Luca Gaurico, 9-11 - 00143 - Roma (RM)

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma N. 16194721003

REA N. 1640662 - Codice Fiscale / Partita IVA IT16194721003 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Amministratori: Andreas Bjorn Chollet e Mauro Ferrari

direzione e coordinamento di wpd GmbH



alcuni aspetti basati su errate valutazioni o informazioni mancanti che tuttavia erano disponibili nel progetto definitivo presentato e, successivamente, integrato come da specifica richiesta dello stesso Ministero.

E' d'obbligo precisare, in primis, che la Società wpd Altilia non ha ricevuto la richiesta di integrazioni formulata dal MIC con nota prot. 8220 del 02/03/2022, non essendo l'allegato presente nella richiesta generale di integrazione formulata dal MASE (ex MITE). Solo successivamente, su espressa richiesta della scrivente, il Ministero della Cultura ha trasmesso il 20/07/2022, a mezzo pec alla Società la richiesta di integrazioni, alla quale la scrivente ha prontamente ottemperato in ogni sua parte.


P.to 1. Contrariamente a quanto dichiarato dal MIC, la società ha effettuato tutte le analisi relative agli impatti cumulativi con impianti FER nella macroarea in esame, tenendo in considerazione, come previsto da normativa, tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile con VIA favorevole, con Decreto di Autorizzazione Unica, in costruzione ed in esercizio. Le valutazioni degli impatti cumulativi hanno seguito pedissequamente quanto previsto dalla Normativa Regionale e Nazionale in merito alla loro puntuale determinazione (D.D.R. Regione Puglia n. 162/2014 e D.M. 2010).

A testimonianza dell'accuratezza dello studio sugli impatti cumulativi, l'ex Ministero della Transizione Ecologia, con nota n. 1484 del 12/03/2022 ha richiesto alla Società in maniera specifica al punto 2 della nota, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi ed interferenze, di verificare presso tutti gli uffici Regionali, comunali ed enti in genere, la presenza di altri impianti da fonte rinnovabile nell'arco spaziale di 10km dal centroide dell'impianto proponendo. Inoltre, ha richiesto la valutazione degli impatti cumulativi con un impianto fotovoltaico esistente di piccole dimensioni nei pressi del proponendo impianto eolico che tuttavia, per mero errore, era sfuggito alla scrivente nelle prime valutazioni. La società, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero, ha richiesto in via ufficiale, agli Enti della Regione Puglia e Regione Basilicata, di fornire tutte le informazioni degli impianti ad energia rinnovabile esistenti ed autorizzati, nell'ambito territoriale richiesto, aggiornando di conseguenza tutti gli elaborati tecnici di progetto ed ultimando in maniera dettagliata la valutazione degli impatti così come richiesto dal MASE.

Pertanto, tutti gli elementi necessari allo spettabile Ministero della Cultura erano disponibili per la propria valutazione degli impatti cumulativi.

P.to 2. Nel proprio parere endoprocedimentale, il MIC dichiara che gli aerogeneratori non ricadono in area idonea, ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-qiater del D.Lgs. 199/2021, in quanto posti a distanza di meno di 3km da "area di notevole interesse pubblico ex art. 136 Irsina (MT), tutelata con DM 07 marzo 2011 (GU n. 68 del 24 marzo 2011), e che dista soli 1680m dall'aerogeneratore più prossimo, quello contraddistinti dalla sigla GIP2".

Purtroppo, si vuole rappresentare la scarsa attenzione al progetto in esame, e la palese carenza di istruttoria. Infatti, la sigla dell'aerogeneratore menzionato (GIP2) fa riferimento ad un altro progetto di impianto eolico in corso di procedura di VIA, il cui codice VIP è 7328, proponente società Friel. Il bene tutelato richiamato dal MIC dista oltre 10 km dall'impianto della scrivente.



P.to 3. Si vuole fare una precisazione in merito ai tratturi richiamati all'interno del parere espresso dal MIC: il Regio Tratturo Melfi – Castellaneta e il Tratturello Gravina – Matera.

1. Il Regio Tratturo Melfi – Castellaneta è identificabile oggi con la viabilità provinciale SP27 e con SP28 Appia, entrambe strade asfaltate a doppio senso di marcia con unica corsia per senso di marcia. Detta circostanza determina, in ragione di quanto previsto al punto 10.2 del Piano Quadro di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia - che *"le aree appartenenti formalmente ai tronchi tratturali classificati sub A, se destinate, di fatto, ad opere pubbliche o di pubblico interesse (es. coincidenti con strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc.), sono da considerarsi automaticamente suscettibili sub B"*. Questo aspetto comporta la classificazione del suddetto Regio Tratturo in classe sub B per il quale, come previsto dallo stesso Piano Quadro Assetto Tratturi *"...che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico"*.
2. Lo stesso vale per il Il Tratturello Gravina – Matera, il tratto che percorre il comune di Gravina in Puglia (classificato nel Piano Comunale dei Tratturi del comune come **tratturo di tipo B**), si presenta completamente antropizzato, avendo quindi perso la sua originaria consistenza, in quanto di fatto coincide con la SP201, strade a doppio senso di marcia con unica corsia per senso di marcia. Detta circostanza fa sì che il Tratturello Gravina-Matera sia stato posto dal Piano Quadro di Assetto dei Tratturi in classe B ovvero


nella classe che l'art. 6 della Lr 4/2013 individua come idonea ad ospitare le aree "che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico".

P.to 4. Il parere del MIC riporta quanto segue:

*1.2.a. Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame. Tuttavia, nell'area vasta è presente **Masseria Marinella** tutelata ai sensi del **DCPC 12.09.2016**, posta a meno di 2 km dall'aerogeneratore 12, da cui non è stato valutato l'impatto visivo e cumulativo dell'impianto nonostante l'esplicita richiesta avanzata.*

Anche in questo caso, si rappresenta la mancata valutazione dei documenti forniti dalla scrivente in quanto, contrariamente a quanto sostiene il MIC, la società ha valutato attentamente l'impatto visivo dal richiamato bene tutelato producendo e depositando n° 4 fotoinserti da due distinti punti di ripresa nello stesso bene.

Si riportano di seguito degli stralci. La documentazione, ad elevata risoluzione, è richiamata nell'elaborato "DW20123D-V40 – Fotoinserti integrativi da Puglia e Basilicata".



Punto di vista I02a (Scatto B) - Masseria Marinella (631231.33 m E; 4513908.16 m N)

Ante operam



Post operam



Punto di vista I02b (Scatto A) - Masseria Marinella (631602.68 m E; 4513810.49 m N)

Ante operam



Post operam



Punto di vista I02b (Scatto B) - Masseria Marinella (631602.68 m E; 4513810.49 m N)

Ante operam



Post operam



P.to 5. Beni archeologici

Nel parere, se da un lato si sottolinea l'importanza del contesto archeologico in cui si inseriscono le opere in progetto, dall'altro si conferma l'assenza di interferenze dirette con le opere in progetto. La presenza di siti archeologici nelle vicinanze del progetto, determina esclusivamente la potenzialità archeologica del contesto territoriale, ma non certifica l'impatto che le opere in progetto potrebbero avere sulle eventuali evidenze conservate nel sottosuolo. Solo ricerche più approfondite, quali scavi o indagini geofisiche, possono determinare il rischio effettivo che le opere in progetto possono avere sul palinsesto archeologico conservato nel sottosuolo.

A tal proposito, non può non segnalarsi che il GA ha avuto occasione di significare che *“lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell'interesse archeologico era -è- ... quello della formulazione di prescrizioni per la fase dell'esecuzione dell'impianto, le quali avrebbero potuto –potrebbero- efficacemente comporre, in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco”* (TAR Molise I n. 392/2022).

L'analisi dei vincoli per il progetto in esame ha permesso di evidenziare che, relativamente alle componenti culturali e insediative, le opere in progetto non interferiscono con aree sottoposte a vincolo.

P.to 6. Il parere del MIC evidenzia e sottolinea ancora la mancanza di studi dell'impatto visivo del progetto dal tratturello Gravina – Matera.

Anche in questo caso, contrariamente a quanto sostiene il MIC, la documentazione richiamata “mancante” è stata oggetto di approfondimento dalla Ditta e contenuta nei fotoinserti oggetto di richiesta di integrazioni.

La documentazione richiesta è contenuta nell'elaborato *“DW20123D-V40 – Fotoinserti integrativi da Puglia e Basilicata”*. Per semplicità di visione si riporta uno stralcio della richiamata analisi svolta, sottolineando che la Ditta ha predisposto per il richiamato vincolo **n°3 punti di ripresa per un totale di n°6**

fotosimulazioni.

Punto di vista I07 (Scatto A) - Tratturo (627251.63 m E; 4510420.30 m N)

Ante operam



Post operam



Punto di vista I07 (Scatto B) - Tratturo (627251.63 m E; 4510420.30 m N)

Ante operam



Post operam




Punto di vista I08 (Scatto A) - Tratturo (626227.88 m E; 4512333.81 m N)

Ante operam



Post operam



Punto di vista I08 (Scatto B) - Tratturo (626227.88 m E; 4512333.81 m N)

Ante operam



Post operam



Punto di vista I09 - Tratturo (624545.18 m E; 4515201.36 m N)

Ante operam




Post operam




Punto di vista I10 - Tratturo (623115.45 m E; 4516943.00 m N)

Ante operam



Post operam



P.to 7. Candidatura patrimonio UNESCO dell'Appia Regina Viarum

Il MIC lamenta che una delle possibili cause negative per la candidatura a patrimonio UNESCO di una parte del tratturo "Melfi-Castellaneta", può considerarsi la presenza di impianti eolici, includendo tra essi, anche il progetto della scrivente.

Si vuole premettere che l'Appia Regina Viarum è stata candidata a patrimonio UNESCO il 10/01/2023. Al momento della presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto, non era ancora stata proposta la candidatura che, allo stato, ancora oggi **non ha originato l'imposizione di alcun vincolo sul tratto di interesse.**

Inoltre, l'unico aerogeneratore ricadente nel buffer dei 3km è ATM01, ubicato a 2,8km dalla SP27, tratto più vicino all'impianto della Scrivente di Via Appia Antica. Per gli altri aerogeneratori è rispettato il buffer dei 3km.



P.to 8. Un ulteriore chiarimento al parere del MIC riguarda la seguente affermazione: *“Infine ai sensi dell’art. 6 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, si comunica che nel territorio di competenza della scrivente l’intero impianto ricade nella fascia di rispetto delle aree di proprietà pubblica del tratturo Melfi-Castellaneta e del Tratturello Gravina-Matera tutelate ai sensi del DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 e relative fasce annesse e del complesso di Masseria Marinella tutelata ai sensi del DCPC 12.09.2016”.*

Non si comprende quale sia stata la valutazione tecnica del MIC in merito alla precedente affermazione, per la quale vengono richiamate *interferenze generiche* con fasce di rispetto di beni tutelati.

L’impianto proposto **non rientra** nella fascia di rispetto dei beni citati e, in ragione di tutto quanto significato in riferimento alle interferenze nei 3 km con il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta e il Tratturello Gravina-Matera, **ricade in area idonea ad ospitare impianti FER** ex art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del DLgs 199/2021. Peraltro, anche nell’ipotesi in cui non risultasse confermata la circostanza di cui innanzi, l’impianto di interesse non potrebbe essere *tout court* denegato atteso che l’art. 20, comma 7, del DLgs 199/2021 precisa che *“le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, ... nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.*

Inoltre, si osserva che nella nota di richiesta di integrazioni (MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|02/03/2022|0008220-P|) non sono contenuti i riferimenti e la bibliografia edita di riferimento, contrariamente a quanto indicato nel Parere istruttorio-tecnico del MiC (MIC|MIC_SS-PNRR|11/09/2023|0020134-P|).

Per quanto riguarda invece i siti segnalati nel suddetto Parere istruttorio-tecnico, si evidenzia come nessuno si trovi in corrispondenza delle aree di progetto.



in adiacenza e in prossimità del vincolo decretato ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 con DPGR 10 febbraio 1979 (GU n 334 del 05 dicembre 1980), ricadente nella "Zona in Comune di Matera" (distanza circa 4,7KM) e ai sensi dell'art. 136 del Digs. 42/2004, con D.M. 23/08/1966 (G.U. n.244 del 30/09/1996) - Zona centro storico e dei Sassi di Matera (distanza circa 7,40 KM);

L'impianto eolico dista oltre 10 km da centro storico di Matera e Sassi

L'impianto eolico dista oltre 9,4km dalla Masseria Jesce

Il parere negativo proposto dal MIC sembra condizionato dalla necessità di ridurre significativamente il numero degli impianti in autorizzazione, piuttosto che motivato da effettive esigenze di tutela del palinsesto archeologico.

Tutte le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica né sono interessate da procedimenti in itinere. Ne deriva che il parere negativo espresso per le opere in oggetto si basa esclusivamente su una generica valutazione delle potenzialità del sito e non su elementi assolutamente certi.

In assenza di verifiche mediante indagini geofisiche o scavo archeologico non si può affermare che le opere in progetto siano pregiudizievoli alla conservazione del contesto archeologico.

L'assistenza archeologica, o la realizzazione di saggi preventivi, consentirebbe di vigilare sulle attività di scavo e di preservare eventuali evidenze archeologiche rinvenute.

Si ritiene pertanto che prima di esprimere un parere di incompatibilità di un progetto in merito agli aspetti archeologici sia assolutamente necessario procedere con un ulteriore livello di approfondimento del contesto interessato dalle opere.

Proprio le cd "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50-2016" approvate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022" evidenziano quanto sia necessario, prima di esprimere parere negativo, approfondire i dati acquisiti attivando le procedure richieste dal comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs 50-2016. Il comma 8 specifica chiaramente che l'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente.

Tutto ciò detto, si prega lo spettabile MASE e la Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri di voler tenere in considerazione le presenti osservazioni formulate dalla scrivente, in virtù della ponderazione dei pareri emersi durante la fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Mauro Ferrari
Amministratore
wpd Altilia S.r.l.